



Lunedì 21/09/2020

## La nuova fattura elettronica: tutto più informatizzato

A cura di: Meli e Associati

Dal 1° ottobre sarà possibile applicare le nuove regole per la fatturazione elettronica che diventeranno poi obbligatorie dal 1° gennaio 2021.

Le novità riguardano specifiche tecniche, approvate in ultimo con il Provvedimento n.166579/2020 dell'Agenzia Entrate, che modificano il tracciato delle fatture elettroniche.

In particolare le nuove indicazioni si applicano alla codifica della natura dell'operazione e del tipo documento.

Sono stati soppressi i codici N2 (operazioni non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) per lasciar spazio a tre serie di sottocodifiche.

E' richiesto infatti un maggior dettaglio delle operazioni con inversione contabile: cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).

Le operazioni non soggette vanno distinte tra extraterritoriali (N2.1) e una categoria residuale (N2.2).

Le non imponibili tra: esportazioni (N3.1), cessioni intraUe (N3.2), verso San Marino (N3.3), operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (N3.4), con lettera d'intento (N3.5) e altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).

Non è previsto però un codice specifico per i servizi internazionali (articolo 9 del decreto Iva) rilevanti per conseguire lo status di esportatore abituale e alimentare il plafond, i quali sembrerebbero non rientrare in alcuna categoria. Salvo diverse istruzioni è possibile utilizzare il codice N3.4, volendolo considerare come residuale.

Non è altresì chiaro se per le operazioni relative ai beni detassati a fronte dell'emergenza sanitaria vada indicato il codice N2.2 o l'N4.

Ulteriori novità riguardano le nuove codifiche «TipoDocumento». Con i codici da TD16 a TD23 , sarà possibile gestire le differenti situazioni che comportano l'emissione di autofattura o l'integrazione, con specifiche ad hoc anche per i depositi Iva. Il TD20 rimane valido per le autofatture da regolarizzazione.

I codici da TD24 a TD27 serviranno invece per gestire situazioni particolari: fatture differite e super-differite, cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni, nonché fatture per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa.

Diventa così effettivamente praticabile una gestione completamente informatizzata delle operazioni in reverse e l'abbandono della procedura tradizionale (stampa del documento e integrazione manuale dello stesso).

In sintesi:

Tipo documento

Codice

TD01

Fattura



TD02

Acconto/Anticipo su fattura

TD03

Acconto/Anticipo su parcella

TD04

Nota di Credito

TD05

Nota di Debito

TD06

Parcella

TD16

Integrazione fattura reverse charge interno

TD17

Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

TD18

Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19

Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

TD20

Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

TD21

Autofattura per splafonamento

TD22

Estrazione beni da Deposito IVA



TD23

Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dellâ€™IVA

TD24

Fattura differita di cui allâ€™art.21, comma 4, lett. a)

TD25

Fattura differita di cui allâ€™art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26

Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)

TD27

Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Â